



COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA

==.==.==.==.==.

N. 077

OGGETTO: Istituzione Mercatino Serale Estivo Anno 2005.

L'anno **DUEMILACINQUE** il giorno **TRENTA** del mese di **GIUGNO** ore **17,30** in Villasimius nella Sede Comunale si è adunata la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Sanna Salvatore

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Assenti i signori

VARGIOLU EFISIO
MASSA FABRIZIO
UTZERI ROBERTO
SECCI GIOVANNA

Assiste il Segretario Supplente dott.ssa Sumas Chiarella Maria .

..*.*.*.*.*.*

LA GIUNTA

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 11 del 23.10.2000 del Settore Polizia Municipale avente ad oggetto: "Istituzione Mercatino Serale Estivo anno 2005".-

- Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi;

- Con voti unanimi .

DELIBERA

- Di approvare in conformità la proposta del Responsabile del Settore Polizia Municipale avente ad oggetto: "Istituzione Mercatino Serale Estivo anno 2005".-



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia di Cagliari

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Via Vittorio Emanuele n° 1 - 09049 Villasimius
070.790322

Tel. 070.7930231 – Fax.

PROPOSTA ISTITUZIONE MERCATINO SERALE ESTIVO ANNO 2005

Rilevato che con Ordinanza Sindacale n° 57 del 10.06.2005, è stata istituita una zona a traffico limitato nelle vie del centro urbano, ove la circolazione veicolare (compresa la sosta quale momento statico della stessa) viene vietata, senza esclusioni di giorni, nel periodo dal 15.06.2005 al 30.09.2005, dalle ore 20.30 alle 01.00 (esteso fino alle ore 02.00 dal 16.07.2005 al 31.08.2005);

Visto l' afflusso di turisti e cittadini, che nel periodo estivo, specie nelle ore serali, si riversano nelle vie del centro urbano per passeggiare, trovare occasioni di svago e di intrattenimento;

Valutata l'opportunità di animare il centro urbano, nelle vie interessate dal suddetto provvedimento, attraverso attività d'intrattenimento (saltimbanchi, cantanti, suonatori da piazza, pittori, ritrattisti e caricaturisti, scultori, mestieri girovaghi in genere) e attività di vendita di opere dell'ingegno, artigianato etnico, torroni, dolci e frutta secca;

VISTO l' art. 107 del D.Lgs la legge 18 agosto 2000 n° 267

VISTO l' art. 20 del C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285

VISTO il D.Lgs 15 novembre 1993 n° 507

VISTO il R.D. 18 giugno 1931 n° 773 – T.U.L.P.S.

PROPONE

Di istituire il "mercato serale estivo" nel periodo coincidente con l'istituzione del provvedimento di zona a traffico limitato, individuando n° 45 spazi da assegnare alle categorie sopra individuate che dovranno apporre un numero distintivo assegnato dal Comune.

Nel "mercato serale estivo" non è consentita la collocazione dei veicoli.

I veicoli degli operatori dovranno essere regolarmente posizionati all'esterno della zona a traffico limitato subito dopo le operazioni di scarico delle merci e attrezzature, che dovranno effettuarsi entro le 21.30;

Considerato che il mercato serale estivo si svolge all'interno di una zona a traffico limitato, non è ammesso l'accesso agli "spuntisti".

La durata della concessione del posteggio è temporanea;

La concessione è valida soltanto per il periodo di istituzione del provvedimento di zona a traffico limitato e per il posteggio e la tipologia merceologica in essa indicato;

I requisiti richiesti per l'assegnazione dei posteggi destinati alla vendita dei prodotti dei settori alimentare e non alimentare e per la categoria degli artigiani sono:

- Morali, di cui all'art.5 comma 2 del D.Lgs 114 /98;
- Professionali, di cui all'art.5 co.5 del D.Lgs 114/98 (solo per il settore alimentare);

La decadenza avviene per le seguenti cause:

1. mancato utilizzo del posteggio per complessivi giorni 7 salvo in caso di assenza per malattia;
2. all'inosservanza da parte dell'operatore dell'onere giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;
3. l'uso di apparecchiature alimentate da energia elettrica autonomi motorizzati con motori a scoppio;
4. il non rispetto dell'orario di apertura e chiusura fissato rispettivamente nel seguente orario 21.30 – 01.00, (esteso fino alle ore 02.00 dal 16.07.2005 al 31.08.2005)

L'esibizione di artisti da strada (saltimbanchi, giocolieri, suonatori, etc) in tutto il tratto stradale interessato dal provvedimento di zona a traffico limitato deve avvenire previa autorizzazione del personale del Comando Polizia Municipale.

Villasimius, 20.05.2005

Il Comandante
Istr. Dir. Pier Luigi Casu